

DEKRET DES PRÄSIDENTEN DES REGIONALAUSSCHUSSES  
vom 27. Juni 1956, Nr. 46

Ersetzung eines Mitgliedes der vom Regionalgesetz über die Regelung und Überprüfung der Handelslizenzen vorgesehenen Landeskommission von Bozen . . . . . Seite 270

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
1 giugno 1956, n. 47

Concessione per acqua minerale denominata « Bagni di Fondo » al signor Leopoldo Franch . . . pag. 270

DEKRET DES PRÄSIDENTEN DES REGIONALAUSSCHUSSES  
vom 1. Juni 1956, Nr. 47

Bewilligung für Mineralwasser der Quelle « Bagni di Fondo » an Herrn Leopoldo Franch . . . Seite 271

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
13 agosto 1956, n. 48

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale di malattia di Bolzano . . . . . pag. 272

DEKRET DES PRÄSIDENTEN DES REGIONALAUSSCHUSSES  
vom 13. August 1956, Nr. 48

Ersetzung eines Mitgliedes des Verwaltungsrates der wechselseitigen Landes-Krankenkasse Bozen . . . Seite 272

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
13 agosto 1956, n. 49

Calendario venatorio 1956 per la Provincia di Trento . . . . . pag. 273

DEKRET DES PRÄSIDENTEN DES REGIONALAUSSCHUSSES  
vom 13. August 1956, Nr. 49

Jagdkalender 1956 für die Provinz Trient . . . Seite 274

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
13 agosto 1956, n. 50

Calendario venatorio 1956 per la Provincia di Bolzano . . . . . pag. 276

DEKRET DES PRÄSIDENTEN DES REGIONALAUSSCHUSSES  
vom 13. August 1956, Nr. 50

Jagdkalender 1956 für die Provinz Bozen . . . Seite 278

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
13 agosto 1956, n. 51

Disciplina della caccia nella valle di Genova e valli laterali . . . . . pag. 280

DEKRET DES PRÄSIDENTEN DES REGIONALAUSSCHUSSES  
vom 13. August 1956, Nr. 51

Regelung der Jagd in Genova-Tal und in dessen Seitentälern . . . . . Seite 281

## LEGGI E DECRETI - GESETZE UND DEKRETE

### LEGGE REGIONALE 11 agosto 1956, n. 8

**Concessione di contributi alle Provincie di Trento e di Bolzano per la sistemazione ed asfaltatura di strade provinciali.**

#### IL CONSIGLIO PROVINCIALE

ha approvato

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

promulga

la seguente legge:

#### Art. 1

È autorizzata la concessione a ciascuna delle Provincie di Trento e di Bolzano di un contributo annuo di Lire 40.000.000.— per la durata di dieci anni perchè ciascuna Provincia provveda all'esecuzione di nuovi lavori di sistemazione ed asfaltatura delle strade provinciali per l'importo di Lire 500 milioni.

#### Art. 2

Per la concessione del contributo di cui al precedente articolo, le Provincie di Trento e di Bolzano dovranno presentare domanda alla Giunta Regionale allegando un piano di massima dei lavori che intendono eseguire.

La concessione del contributo è autorizzata con decreto del Presidente della Giunta Regionale, sentita la Giunta medesima.

#### Art. 3

I lavori sono eseguiti a cura delle Provincie interessate. Spetta all'Assessorato regionale ai Lavori Pubblici l'accertamento della regolare esecuzione.

#### Art. 4

Il contributo verrà versato dalla Regione direttamente alle singole Provincie in rate semestrali di Lire 20.000.000.— ciascuna, scadenti il 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, a far tempo dall'esercizio finanziario 1956.

#### Art. 5

Alle due Provincie è fatto obbligo di presentare una relazione sui lavori eseguiti e il rendiconto sulle spese sostenute.

#### Art. 6

Alla complessiva spesa di Lire 800.000.000.—, occorrente per la attuazione della presente legge, si farà fronte mediante stanziamenti da iscriversi

nel bilancio regionale in ragione di Lire 80.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1956 al 1965.

Alla copertura dell'onere di Lire 80.000.000.— afferente all'esercizio finanziario 1956, si provvede mediante prelevamento di una pari somma dal fondo iscritto al cap. n. 49 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

#### Art. 7

Nello stato di previsione della spesa (Tabella B) per l'esercizio finanziario 1956 sono introdotte le seguenti variazioni:

##### a) in diminuzione:

cap. n. 49 - Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso

L. 80.000.000.—

##### b) in aumento:

cap. n. 141 bis - (di nuova istituzione) — Contributi a favore delle Provincie di Trento e di Bolzano per la sistemazione e l'asfaltatura di strade provinciali (prima quota)

L. 80.000.000.—

#### Art. 8

La presente legge è dichiarata urgente ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 11 agosto 1956.

*Il Presidente della Giunta Regionale*  
ODORIZZI

Visto:

*Il Commissario del Governo nella Regione*  
SANDRELLI

REGIONALGESETZ vom 11. August 1956, Nr. 8

**Gewährung von Beiträgen an die Provinzen Trient und Bozen für die Instandsetzung und Asphaltierung von Provinzstrassen.**

DER REGIONALRAT

hat genehmigt

DER PRÄSIDENT DES REGIONALAUSSCHUSSES

verkündet

folgendes Gesetz:

#### Art. 1.

Auf die Dauer von zehn Jahren wird die Gewährung eines jährlichen Beitrages von je Lire

40.000.000.— an die Provinzen Trient und Bozen bewilligt, damit jede Provinz für die Durchführung neuer Arbeiten zur Instandsetzung und Asphaltierung der Provinzstraßen zum Betrag von je Lire 500.000.000.— Sorge.

#### Art. 2.

Für die Gewährung des im vorstehenden Artikel erwähnten Beitrages müssen die Provinzen Trient und Bozen ein Gesuch an den Regionalausschuß einreichen und diesem Gesuch ein Vorprojekt der geplanten Arbeiten beilegen.

Die Gewährung des Beitrages wird mit Dekret des Präsidenten des Regionalausschusses nach Anhörung des Ausschusses bewilligt.

#### Art. 3

Die Arbeiten werden von den betreffenden Provinzen durchgeführt. Dem Regionalassessorat für öffentliche Arbeiten steht die Feststellung der ordnungsgemäßen Durchführung zu.

#### Art. 4

Der Beitrag wird von der Region unmittelbar an die einzelnen Provinzen in Halbjahresraten von je Lire 20.000.000.— ausbezahlt, die am 30. Juni und am 31. Dezember jedes Jahres, beginnend vom Finanzjahr 1956, fällig werden.

#### Art. 5

Die beiden Provinzen sind verpflichtet, einen Bericht über die durchgeführten Arbeiten und die Rechnungslegung über die getragenen Auslagen vorzulegen.

#### Art. 6

Die für die Durchführung dieses Gesetzes erforderliche Gesamtausgabe von Lire 800.000.000.— wird durch Ansätze im Haushalt der Region in Höhe von Lire 80.000.000.— für jedes der Finanzjahre von 1956 bis 1965 gedeckt.

Der Aufwand von Lire 80.000.000.— für das Finanzjahr 1956 wird durch Behebung dieses Betrages aus dem im Kap. 49 des Voranschlages der Ausgaben für dasselbe Finanzjahr eingetragenen Ansatz gedeckt.

#### Art. 7

Im Voranschlag der Ausgaben (Tabelle B) für das Finanzjahr 1956 werden folgende Änderungen eingeführt:

##### a) in Verminderung:

Kap. Nr. 49 — Verfügbarer Betrag zur Deckung von mit in Genehmigung befindlichen gesetzlichen Maßnahmen zusammenhängenden Auslagen

L. 80.000.000.—

## b) in Erhöhung:

Kap. Nr. 14I bis — (neu eingeführt) — Beiträge zu Gunsten der Provinzen Trient und Bozen für die Instandsetzung und Asphaltierung von Provinzstraßen (Erster Teilbetrag)

L. 80.000.000.—

## Art. 8

Dieses Gesetz wird für dringend erklärt und tritt am Tage nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Region in Kraft. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es als Regionalgesetz zu befolgen und für seine Befolgung zu sorgen.

Trient, den 11. August 1956.

*Der Präsident des Regionalausschusses*  
**ODORIZZI**

Gesehen:

*Der Regierungskommissär in der Region*  
**SANDRELLI**

LEGGE REGIONALE 14 agosto 1956, n. 9

**Provvidenze a favore del patrimonio alpinistico regionale.**

## IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Al fine di promuovere ed incrementare il potenziamento e il miglioramento del patrimonio alpinistico nell'ambito della Regione, la Giunta Regionale è autorizzata a stanziare annualmente in apposito capitolo, da ripartirsi in articoli, della parte ordinaria dello stato di previsione della spesa — rubrica turismo — un fondo destinato alla concessione di contributi per:

- a) la costruzione di rifugi alpini, limitatamente alla parte muraria compresi gli impianti fissi;
- b) la ricostruzione, l'ampliamento e l'arredamento dei rifugi alpini esistenti;
- c) la costruzione, la manutenzione, il miglioramento e la segnalazione dei sentieri alpini;
- d) il potenziamento delle attrezzature dei Corpi di Soccorso Alpino nonché l'esercizio delle loro attività;
- e) azioni pubblicitarie intese a valorizzare il patrimonio alpinistico regionale e l'attività dei Corpi di Soccorso Alpino.

## Art. 2

Beneficiari dei contributi di cui all'articolo precedente possono essere nella Provincia di Trento la Società Alpinisti Tridentini (S.A.T.), nella Provincia di Bolzano l'Alpenverein Südtirol (A.V.S.) e le sezioni del Club Alpino Italiano (C.A.I.) aventi sede nel territorio della Provincia di Bolzano.

## Art. 3

Le domande per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge dovranno essere presentate all'Assessorato regionale che sovrintende al Turismo entro il 31 marzo di ogni anno.

Esse dovranno essere corredate:

- a) della relazione dell'attività preventivata per l'anno in corso;
- b) del progetto o del piano tecnico, ove si tratti di opere di cui ai commi a), b) e c) del precedente art. 1;
- c) del preventivo di costo delle opere o delle azioni da attuarsi;
- d) della relazione illustrativa per ciascuna opera o azione per la quale si richiede il contributo.

## Art. 4

La concessione dei contributi e la determinazione del rispettivo ammontare, che non potrà superare il 70% della spesa accertata, sono disposte con decreto del Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione della Giunta medesima.

L'erogazione del contributo sarà disposta con provvedimento dell'Assessorato regionale che sovrintende al Turismo, previo accertamento dell'esecuzione dell'opera od iniziativa progettata e presentazione da parte degli Enti beneficiari, della documentazione delle spese sostenute.

## Art. 5

La costruzione, la ricostruzione, la manutenzione, il miglioramento e la segnalazione dei sentieri alpini ricadenti nella circoscrizione territoriale delle Aziende Forestali Demaniali Regionali — ove venissero attuati — rimangono di competenza delle Aziende predette ed a carico dei fondi ad esse assegnati.

Nella elaborazione dei piani di costruzione, ricostruzione, miglioramento e segnalazione dei sentieri alpini predetti le Aziende Forestali Demaniali Regionali dovranno uniformarsi ai piani generali elaborati dagli Enti alpinistici competenti di ciascuna Provincia.

## Art. 6

La legge regionale 30 aprile 1952, n. 17, è abrogata.